



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29287/2021 R.G. proposto da
Fallimento Donnafugata Resort S.r.l., con gli avv.
Alessandro Cortesi e Carmelo Ruta

- ricorrente -

contro

Orazio AREZZO e Maria Felice AREZZO, con gli avv. Pietro
Abbadessa e Antonio Abbadessa

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2899/2021 della Corte d'appello di
Roma, depositata il 21.4.2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
27.5.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA

Tra Francesco Arezzo (di cui gli attuali controricorrenti
sono gli eredi) e Donnafugata Resort S.r.l. fu stipulato un

contratto d'appalto dal quale scaturì un contenzioso risolto con lodo arbitrale depositato il 5.5.2015.

Donnafugata Resort S.r.l. impugnò il lodo davanti alla Corte d'appello di Roma, contestando, tra l'altro, la propria condanna al pagamento della somma capitale di € 415.800 a titolo di penale contrattuale. In pendenza dell'impugnazione, la società venne dichiarata fallita e intervenne nel processo il curatore fallimentare.

All'esito di un sofferto *iter* processuale la corte territoriale rigettò l'impugnazione (erroneamente definita, e più volte, «appello»), dando atto della mancata produzione di «alcuni documenti della fase arbitrale, la disamina dei quali sarebbe determinante ai fini della decisione».

Contro la sentenza della corte capitolina il fallimento ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Orazio Arezzo e Maria Felice Arezzo si sono difesi con controricorso.

Nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c., entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 123-*bis* disp. att. c.p.c. e dell'art. 347 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.».

Il ricorrente si duole che la corte d'appello, di fronte alla constatata mancanza di atti e documenti ritenuti necessari per la decisione di alcuni motivi di impugnazione, non abbia chiesto la trasmissione del fascicolo di primo grado come previsto nelle disposizioni di legge che si assumono in tal modo violate.

1.1. Il motivo è palesemente infondato, perché la corte territoriale non si è pronunciata su un appello avverso una

sentenza di primo grado, bensì sull'impugnazione di un lodo arbitrale, ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c. Pertanto, non possono certo trovare applicazione, nel caso di specie, le norme del codice di procedura civile che prevedono la «trasmissione del fascicolo», che il cancelliere del giudice d'appello deve chiedere «al cancelliere del giudice di primo grado» (art. 347, comma 3, c.p.c.), e la trasmissione limitata a determinati atti, nel caso di impugnazione immediata contro la sentenza non definitiva (art. 123-*bis* disp. att. c.p.c.).

Il procedimento arbitrale, per definizione, si svolge in una sede privata e, comunque, stragiudiziale, sicché non esistono un «giudice di primo grado», né un «fascicolo d'ufficio» di cui possa essere chiesta la trasmissione (v. Cass. n. 9581/2000).

Si deve perciò escludere che possa sussistere la denunciata violazione di norme di diritto.

1.2. Poiché in un passaggio dell'illustrazione del motivo (pag. 9 del ricorso) pare essere stata prospettata anche l'ipotesi che il fascicolo di parte non fosse incompleto, ma soltanto disordinato, è il caso di precisare che ciò non potrebbe giammai dare fondatezza al ricorso per cassazione, perché *«è fermo l'orientamento secondo cui è suscettibile di revocazione la decisione adottata sulla base dell'affermazione, dovuta a mera svista, dell'inesistenza in atti di un determinato documento, che risulti invece ritualmente prodotto»* (Cass. S.u. n. 5792/2024, in motivazione, punto 10.13).

2. Il secondo motivo denuncia: «nullità della sentenza e del procedimento ex art. 24 e 111 Cost., 101, comma 2, c.p.c. (e 183, comma 4, e 384, comma 3, c.p.c.), in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.».

Il ricorrente contesta alla corte d'appello di avere rilevato d'ufficio l'assenza dei documenti necessari, senza concedere un

termine per il deposito di una memoria e dare sfogo al contraddittorio su tale aspetto.

2.1. Il motivo è infondato, perché quella rilevata d'ufficio dalla corte territoriale non è una «questione» non trattata dalle parti nelle loro difese, ma la semplice constatazione dello stato di fatto in cui versava il fascicolo di causa, necessaria premessa per l'esercizio del potere e dovere di prudente apprezzamento delle prove disponibili (artt. 115 e 116 c.p.c.).

In ogni caso, il ricorrente non può lamentarsi di una decisione «a sorpresa», perché, come giustamente osservato dalla corte territoriale, era onere della parte «verificare la completezza del proprio fascicolo ..., tanto più a seguito dell'ordinanza ... di rimessione della causa sul ruolo per la ricerca e ricostruzione del fascicolo di controparte mancante». Proprio le difficoltà procedurali evidenziate nel ricorso (svariati rinvii d'ufficio, assegnazione della causa ad altra sezione della corte, dilagare della pandemia da Covid-19) avrebbero dovuto mettere in guardia le parti sulla possibilità che il proprio fascicolo risultasse assente o lacunoso. E così fu, infatti, per gli eredi Arezzo, che chiesero e ottennero una rimessione in istruttoria al fine di rinvenire o ricostruire il fascicolo di parte (salvo poi non approfittarne). E davvero non si comprende perché, se non altro dopo tale ordinanza interlocutoria, il fallimento non sia stato indotto a sua volta a sincerarsi della completezza del proprio fascicolo.

In definitiva, si deve escludere che il rilievo dello stato in cui versavano i fascicoli di parte e la conseguente decisione della causa «allo stato degli atti» abbiano rappresentato quello «sviluppo inatteso» per cui si rende necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di un termine per memorie difensive. Come è già stato altra volta affermato da

questa Corte, siffatta conclusione «è del tutto conforme alla giurisprudenza della Cedu, atteso che il ricordato esito processuale non integra una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. Corte Cedu, IV sez., 17.5.16, C4687/11, Liga portuguesa de futebol profissional contro Portogallo)» (Cass. n. 11269/2023).

3. Il terzo motivo è rubricato «violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (principio della disponibilità delle prove nel processo civile), in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.».

In realtà, si contesta alla corte d'appello di non avere tenuto conto del principio di acquisizione della prova, ovverosia del diritto di ciascuna parte di avvalersi anche delle prove introdotte nel processo dalla parte avversaria. Si sostiene, pertanto, che la corte «avrebbe dovuto invitare anche parte appellante (*sic*) a produrre gli atti ritenuti mancanti tanto più perché aveva constatato che il fascicolo di parte degli appellati (*sic*) era andato disperso e dagli stessi non ricostruito».

3.1. Il motivo è inammissibile, perché, a parte il generico richiamo al principio di acquisizione della prova, il ricorrente non spiega in che modo tale principio e le norme contenute negli articoli di legge indicati in rubrica avrebbero imposto al giudice di invitare una parte a produrre i documenti mancanti nel fascicolo dell'altra. Men che meno si spiega come la mancanza di tale invito potrebbe tradursi in un vizio della sentenza censurabile in sede di legittimità.

4. Infine, il quarto motivo prospetta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 1384 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.»).

Con questo motivo si censura il rigetto dell'impugnazione del lodo nella parte in cui essa era volta a contestare la riduzione del 30% della penale contrattuale, disposta dal collegio arbitrale. In particolare, il ricorrente, essendo a suo carico il pagamento della penale, non si duole della riduzione, bensì della sua misura, che giudica insufficiente e non adeguatamente motivata nel lodo.

4.1. Il motivo è infondato, perché la corte territoriale ha correttamente osservato che la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.c. sussiste solo nel caso in cui sia del tutto assente «l'esposizione sommaria dei motivi» prescritta dall'art. 823, n. 5, c.p.c., oppure qualora la motivazione sia talmente carente da non consentire di comprendere l'*iter* logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo, tali da rendere incomprensibile la *ratio* della decisione (così Cass. n. 16077/2021).

Ciò posto, occorre anche osservare che la giurisprudenza citata nel ricorso richiede particolare rigore nell'esporre le ragioni che inducono il giudice a ridurre la penale (ovverosia a incidere sul contenuto del contratto, in deroga all'efficacia di legge tra le parti dell'autonomia negoziale fissata nella clausola penale), non certo nel motivare la misura della riduzione, lasciata a un'ampia discrezionalità i cui contorni sono definiti, nell'art. 1384 c.c., soltanto dall'avverbio «equamente» (v. Cass. n. 17731/2015; conf. Cass. n. 19492/2023).

5. Rigettato il ricorso, le spese di lite del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

6. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento, in favore solidale dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 10.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2026.

Il Presidente